



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 10 DEL 07/03/2024**

**OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 10 DEL  
14/06/2017 REP. 2278.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO**

**VISTA** la Concessione Demaniale Marittima n. 10 del 14/06/2017 rep 2278 avente ad oggetto: "mantenere distributore di carburanti interrati da 10 mc ciascuno, per Gasolio e Benzina Super, ubicati in prossimità del Piazzale della Salata e posizionare le colonnine di erogazione a mt. 8 dalla testata del Molo del Pesce, ridossante alla sponda paraonde" intestata alla Soc. Beyfin s.p.a;

**PRESO ATTO** che la concessione di cui sopra risulta scaduta alla data del 31/12/2023;

**VISTA** la richiesta di rinnovo del 29/12/2023 acclarata dagli uffici comunali in data 02/01/2024 al numero di prot. 7 da parte della Soc. Beyfin s.p.a;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1991 del 12/01/2024 prot. 542;

**PRESO ATTO** che l'ufficio demanio valutata l'entità e lo scopo della concessione demaniale marittima in oggetto, ha provveduto alla pubblicazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav per un periodo di giorni 30 consecutivi, sull'Albo pretorio del Comune;

**PRESO ATTO** che unitamente alla pubblicazione sull'Albo del Comune è stato pubblicato un estratto dell'avviso di rinnovo sull'Albo dell'Autorità Portuale come da richiesta dell'Ufficio Demanio Prot. 843 del 19/01/2024;

**PRESO ATTO** che nel sopraindicato termine sono pervenute due domande concorrenziali da parte della Soc. FLB Nautica srl e Soc. APS Brokerage srl acclerate dagli uffici comunali in data 21/02/2024 rispettivamente ai numeri di protocollo 2158 e 2186;

**PRESO ATTO** che l'ufficio demanio ha provveduto ad una valutazione delle domande concorrenziali presentate al fine di valutare l'eventuale avvio delle procedure di comparazione mediante bando pubblico;

**PRESO ATTO** che dall'analisi delle domande è emerso quanto segue:

- 1 La domanda presentata dalla Soc. FLB Nautica, è rivolta per sé o per persona e/o società che si riserva di nominare al momento della stipula della concessione demaniale e chiede "*di voler subentrare nel rapporto concessorio di cui all' oggetto*" e di "*rinnovare*" altresì la concessione scaduta. L'obiettivo dell'avviso era quello di ottenere eventuali domande concorrenziali volte all'ottenimento della concessione demaniale in oggetto e non domande di subingresso o di rinnovo, peraltro di soggetti non meglio specificati.  
Oltre a quanto sopra, la stessa risulta priva di elementi sufficiente a valutare l'idoneità della società nella gestione e nel mantenimento della concessione demaniale in oggetto. Della visura camerale infatti, emerge che nell'oggetto della società non è presente alcun riferimento all'attività di gestione di distributori o vendita di carburanti.
- 2 Anche nella domanda presentata dalla Soc. APS Brokerage srl, risultano profili di incongruità della stessa in quanto anche in questo caso la società chiede *di voler subentrare nel rapporto concessorio di cui all' oggetto*" e di "*rinnovare*" altresì la

concessione scaduta, per sé o per persona e/o società che si riserva di nominare al momento della stipula della concessione demaniale.

Lo stesso vale per gli elementi forniti, in quanto risultano insufficienti per una valutazione dell'idoneità della società nella gestione e nel mantenimento della concessione demaniale in oggetto.

Dalla visura camerale emerge che nelle attività primarie della società non è presente alcun accenno alla gestione di distributori o vendita di carburanti prevista solo Tuttavia nelle attività secondarie.

**CONSIDERATO** che l'art. 37 del Codice della Navigazione consente all'Amministrazione di valutare le domande pervenute dando preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

**DATO ATTO** dell'importanza del distributore in oggetto, in quanto garantisce un servizio essenziale per gli utilizzatori del porto e per gli operatori economici che svolgono la propria attività utilizzando natanti e imbarcazioni facenti porto base a Marina di Campo nonché garantisce un servizio per la sicurezza della navigazione comprendo un tratto di costa di circa 25 miglia nautiche comprese tra i porti di Porto Azzurro e Marciana Marina dove vi è presente un distributore di carburanti;

**PRESO ATTO** che il mancato esercizio di tale attività comporterebbe un potenziale danno d'immagine al Comune e un grave disservizio nei confronti delle unità del porto di Marina di Campo e non solo;

**PRESO ATTO** che la società uscente Beyfin s.p.a esercita l'attività di distribuzione carburati contando diversi punti vendita in tutta Italia ed ha esercitato detta attività sul Porto di Marina di Campo dall'anno 2017 ad oggi, offrendo il servizio richiesto;

**DATO ATTO** che la stessa Soc. Beyfin s.p.a, stante quanto sopra, risulta rispecchiare i profili necessari a garantire la proficua utilizzazione del bene, garantendo altresì, una volta rilasciato il dovuto titolo concessorio, l'immediato esercizio dell'attività in oggetto;

**CONSIDERATO** che le domande presentate dalla Soc. FLB Nautica srl e APS Brokerage srl, per le motivazioni sopra richiamate non possono essere definite domande concorrenziali;

**DATO ATTO** che dalle valutazioni effettuate a seguito dell'avviso di pubblicazione, non risulta necessario avviare una procedura comparativa ad evidenza pubblica;

**RITENUTO** che stante quanto sopra la richiesta di rinnovo presentata dalla Soc. Beyfin s.p.a costituisce il più rilevante interesse pubblico;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con il rinnovo della concessione demaniale marittima in favore della Soc. Beyfin s.p.a;

**VISTE** le disposizioni del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942 e s.m.i.) ed in particolare l'art. 37;

**VISTO** il Regolamento sulla Gestione del Demanio marittimo approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 17/03/2023;

**VISTA** la legge 4 dicembre 1993 n.494;

**VISTO** il DPCM 21 dicembre 1995;

**CONSIDERATO** il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:

- Art. 105 D.leg.vo 31/03/1998 n.112;
- Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
- Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

**VISTA** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii inerente il procedimento amministrativo;

**PRESO ATTO** che l'area oggetto di concessione ricade all'interno del perimetro dell'Autorità Portuale, la quale ha delegato questo Ente per i compiti di gestione del demanio marittimo nonché per la redazione dell'istruttoria per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime;

**PRESO ATTO** che secondo quanto disposto art. 2 della Convezione di avvalimento e dal documento indirizzi e direttive dell'Autorità Portuale approvato con Deliberazione di Comitato Portuale n. 6 del 19/10/2015, il rilascio di concessioni demaniali marittime non superiori al quadriennio è delegato a questa Amministrazione;

**RAVVISATA** pertanto la competenza nell'emanazione del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla sopra citata convezione di avvalimento con l'Autorità Portuale Regionale;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con al qual veniva nominato il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia Urbanistica e Demanio;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000 e smi;

Per quanto in premessa richiamato

## **DETERMINA**

- 1 **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della pubblicazione dell'avviso di rinnovo concessione demaniale marittima, nei termini assegnati, sono pervenute agli atti di questo Ente n. 2 domande presentate dalla Soc. FLB Nautica s.r.l. (protocollo 2158 del 21/02/2024) e Soc. APS Brokerage s.r.l. (protocollo 2186 del 21/02/2024);
- 2 **DI RITENERE** le soprarichiamate domande non compatibili rispetto allo scopo dell'avviso in quanto in entrambe viene richiesto "*di subentrare nella concessione demaniale marittima in oggetto, chiedendo il rinnovo della stessa per sé o per persona e/o società che si riserva di nominare al momento della stipula della concessione demaniale*";

- 3 **DI DARE ATTO** altresì che le società istanti di cui sopra non sono in possesso dei requisiti necessari per la proficua utilizzazione del bene demaniale in quanto le attività oggetto della concessione demaniale non rientrano tra le quelle principali esercitate dalle società;
- 4 **DI DARE ATTO**, per i motivi sopra espressi che le istanze pervenute non sono domande concorrenti e che pertanto non deve essere avviata la procedura prevista dall'art. 37 del Codice della navigazione;
- 5 **DI RITENERE** che la domanda di rinnovo presentata dalla Soc. Beyfin s.p.a costituisca il più rilevante interesse pubblico al fine di garantire la proficua utilizzazione del bene demaniale, come previsto dall'art. 37 del Codice della navigazione;
- 6 **DI RINNOVARE** per i motivi sopra esposti la Concessione Demaniale Marittima n. marittima n. 10 del 14/06/2017 rep 2278 avente ad oggetto: "mantenere distributore di carburanti interrati da 10 mc ciascuno, per Gasolio e Benzina Super, ubicati in prossimità del Piazzale della Salata e posizionare le colonnine di erogazione a mt. 8 dalla testata del Molo del Pesce in favore della Soc. Beyfin s.p.a per anni 4 quattro);
- 7 **DI DARE ATTO** che il rinnovo avvenga mediante la stipula di una nuova concessione demaniale marittima da rilasciarsi una volta effettuate le dovute verifiche dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla società Beyfin s.p.a.
- 8 **DI TRASMETTERE** il presente determinato alla Soc. Beyfin s.p.a, alla Società FLB Nautica slr, alla Soc. APS Brokerage srl ed all'Autorità Portuale Regionale.

IL RESPONSABILE  
LANCIONI SILVIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)